

VOLUNTARY DISCLOSURE/ La riflessione indotta dalla sentenza della Ctp Varese

# L'euroritenuta va al rimborso

## Il diritto nel momento in cui si chiude la collaborazione

DI GIORGIO INFRANCA

Il diritto alla restituzione dell'euroritenuta sorge esclusivamente nel momento di perfezionamento della procedura di collaborazione. È quello il «giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione». Questa la riflessione indotta dalla lettura della sentenza della Ctp di Varese n. 309/2017 (si veda *ItaliaOggi* del 28 giugno), favorevole al rimborso dell'euroritenuta post voluntary. La Ctp non si pronuncia (almeno espressamente) sul termine entro il quale l'istanza di rimborso va proposta e, soprattutto, non individua esplicitamente, il dies a quo dal quale far partire detto termine. Atteso che dalla lettura della decisione, l'euroritenuta richiesta a rimborso riguardava gli anni 2010-2013, è verosimile che i giudici abbiano implicitamente e correttamente applicato l'art. 21, comma 2 del dlgs 546 del 1992 (disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema secondo cui «la domanda di restituzione, in mancanza

di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione») individuando il dies a quo nel momento di perfezionamento della voluntary. Nel caso di specie, appare in-

fatti chiaro come detto che il diritto alla restituzione dell'euroritenuta sorge esclusivamente nel momento di perfezionamento della procedura di collaborazione. È quello il «giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione». L'amministrazione finanziaria tenderà, con

tutta probabilità, di sostenere invece l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 38 del dpr 602/1973, facendo partire il termine di decadenza di 48 mesi ivi previsti dal «prelievo» (con effetti nefasti sul rimborso delle euroritenute relative agli anni 2010, 2011, 2012 e

parte del 2013) ma detta soluzione non pare condivisibile atteso che l'art. 38 disciplina i rimborsi di quei versamenti diretti che non sono dovuti fin dall'inizio e non riguarda invece i versamenti divenuti indebiti successivamente a seguito di un determinato evento. Anche in ipotesi di ritenuta applicazione dell'art. 38 del dpr 602/1973, in ogni caso, il contribuente potrebbe far valere il suo diritto alla restituzione, richiamando i pronunciamenti della Corte di cassazione in tema di rimborso degli acconti ove si afferma che il termine di decadenza ex art. 38 per il rimborso degli stessi, può decorrere dal momento di versamento del saldo (e non dal versamento dei singoli acconti) qualora vi sia stata «una successiva determinazione in via definitiva dell'»an» e del «quantum» dell'«obbligazione fiscale» (Cass. 14848 del 20 luglio 2016; nello stesso senso Cass. n. 13478/2008; Cass. n. 5653/2014; Cass. n. 27136/14).

## Nuovo Gratta&vinci post riordino giochi

Le gare per il rinnovo delle concessioni tra cui quelle per il Gratta&Vinci e la sostituzione degli apparecchi da intrattenimento verranno realizzate successivamente alla conclusione dei lavori, in conferenza unificata, sul riordino dell'offerta di gioco pubblico. Quindi non è prevista, secondo il Ministero dell'economia, nessuna proroga così come si era ipotizzato nei giorni scorsi poiché la legge di bilancio 2016 prevede che entro il 2018 siano sostituite 265 mila slot con le awp controllate da remoto e quindi non manomontabili. Per far fronte a questa sostituzione le aziende costruttrici di apparecchi da intrattenimento sono ancora in attesa di conoscere i requisiti e parametri tecnici che l'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ministero dell'economia, dovranno

rendere noti attraverso un decreto ministeriale. Quest'ultimo, così come previsto dalla manovra correttiva sui conti pubblici approvata a metà giugno, dovrà essere emanato entro il 31 luglio anche se, a quanto risulta a *ItaliaOggi*, potrebbe slittare di qualche settimana. Occhi puntati quindi, sulla conferenza unificata la quale è chiamata ad approvare la nuova proposta di accordo presentata, nelle scorse settimane, dal sottosegretario all'economia con delega al gioco pubblico Pier Paolo Baretta. Tra i nodi da sciogliere resterebbero sempre le distanze dai luoghi sensibili, gli orari di funzionamento degli apparecchi e le caratteristiche dei punti di gioco.

Pasquale Quaranta

© Riproduzione riservata

© Riproduzione riservata

## IVA/L'APPLICAZIONE ALLE SOCIETÀ INCLUSE NEL FTSE MIB

### Split, il discrimine al 30 settembre

Qualora una società venga inclusa nell'indice Ftse Mib in corso d'anno entro il 30 settembre, le nuove disposizioni sullo split payment si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Se invece l'inclusione nell'indice si verifica dopo il 30 settembre, le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo. Da oggi entrano in vigore le nuove norme relative



allo split payment che hanno esteso il perimetro applicativo della novità legislativa. L'articolo 1 del dl 50/2017 convertito in legge n. 96/2017 ha infatti modificato l'ambito di applicazione del meccanismo, estendendolo oltre a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato pubblicato dall'Istat, gli ordini professionali e le controllate, anche le società quotate nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana. Il decreto del ministero dell'economia del 27 giugno 2017, chiarisce che in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura a

partire dall'1/7/2017 fino al 31/12/2017, il meccanismo dello split payment si applica alle società che risultano incluse nell'indice Ftse Mib alla data di entrata in vigore del decreto legge 50/2017.

Le società interessate possono, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'elenco, segnalare eventuali errori e successivamente l'elenco definitivo è approvato con decreto dell'Economia da emanare entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo.

Nel caso in cui l'inclusione nell'indice Ftse Mib venga a mancare in corso d'anno entro il 30 settembre, le società non più incluse nell'indice, continueranno ad applicare le disposizioni dell'art 17-ter del decreto 633/72 alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31/12 dell'anno. Se l'inclusione nell'indice Ftse Mib venga a mancare in corso d'anno dopo il 30 settembre, le società non incluse nell'indice continueranno ad applicare le nuove disposizioni dell'art 17-ter del decreto 633/72 alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31/12 dell'anno successivo.

Il testo del dm 27 giugno 2017 sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)



Il testo del dm 27 giugno 2017 sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

Giovanni Musso

## IN EDICOLA



Disponibile anche sul sito [www.classabbonamenti.com](http://www.classabbonamenti.com)